C11924 – API – ANONIMA PETROLI ITALIANA/S.E.A.D. 1980
Provvedimento n. 24593

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Api anonima petroli italiana S.p.A., pervenuta in data 7 ottobre 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Api – anonima petroli italiana S.p.A. (di seguito, API) è una società attiva in Italia nel settore della distribuzione e della commercializzazione di prodotti petroliferi per uso autotrazione. API è soggetta al controllo esclusivo di api Holding S.p.A., società al vertice del gruppo API, attivo nei settori dell'importazione, raffinazione e vendita di prodotti petroliferi ed affini in rete e in extra-rete.
Nel 2012 il fatturato consolidato realizzato dal gruppo API è stato pari a 4,1 miliardi di euro, di cui 3,8 miliardi realizzati in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto di un ramo azienda, della durata di 12 anni, costituito dai titoli autorizzativi rilasciati a favore di S.E.A.D. 1980 S.p.A. (di seguito, S.E.A.D.) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti situato in Roma.
Il ramo di azienda non ha ancora generato fatturato.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, in forza della sottoscrizione da parte di API di un contratto di affitto di ramo di azienda, dei titoli autorizzativi rilasciati a favore di S.E.A.D. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Roma.

III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, essendo il fatturato totale realizzato a livello nazionale nel 2012 dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione non superiore a 48 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella